

Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: Indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: Note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: Indirizzi normativi/operativi entrate 2013
Sottofascicolo: Servizi telematici
Internet: SI
Minisito: SI
Altri Uffici: SI
Autore: RDN, MM

Roma, 14 ottobre 2013

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Servizi telematici. Iscrizioni con “riattivazione” del codice ditta.

Come noto l’art. 10 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi¹, stabilisce ai commi 1 e 3 che “*Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall’articolo 12, comma 1, del Testo Unico, l’apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall’INAIL*” e che “*L’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice Ditta, ... nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale*”.

Al fine di mantenere l’unicità della situazione contributiva e contabile, nel caso in cui un soggetto identificato da un determinato codice fiscale cessi l’attività e successivamente inizi nuovamente un’attività soggetta all’obbligo assicurativo, l’Istituto mantiene fermo il codice ditta già assegnato in precedenza, procedendo alla “riattivazione” dello stesso, con istituzione di una nuova posizione assicurativa territoriale per ogni singola sede di lavoro indicata nella denuncia di esercizio.

Nell’ambito del programma di miglioramento dei servizi telematici, dal 30 settembre 2013 é stato modificato il servizio di iscrizione *online*, per cui dalla suddetta data in caso di codice fiscale già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema verifica se l’utente sta presentando una denuncia di variazione o di iscrizione e nel primo caso avverte correttamente che deve essere presentata una denuncia di iscrizione. L’inoltro della denuncia comporta la “riattivazione” del codice ditta preesistente, il cui numero è indicato nella ricevuta generata dal sistema.


¹DM 12 dicembre 2000 “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro l’infortunio sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione”.

Si ricorda che le denunce di iscrizione sono soggette al termine stabilito dall'art. 12, commi 1 e 2, del DPR 1124/1965².


Si ricorda, inoltre, che le imprese di nuova costituzione che iniziano l'attività hanno l'obbligo di effettuare la denuncia di iscrizione tramite Comunicazione unica al Registro delle imprese, che effettua gli stessi controlli ai fini della riattivazione del codice ditta preesistente.

Per gli utenti non soggetti alla Comunicazione unica al Registro imprese, che possono quindi effettuare l'iscrizione da www.inail.it, è stata modificata la messaggistica, come segue.

Nel caso in cui l'utente utilizzi il servizio *Denuncia di variazione* e il soggetto individuato dal codice fiscale risulti già registrato in GRA Web e titolare di un codice ditta cessato, il sistema visualizza il seguente messaggio:



Invece, se l'utente utilizza correttamente il servizio *Denuncia di iscrizione*, la procedura verifica se il codice fiscale è associato ad un codice ditta attivo in GRA Web e, in caso negativo, consente di continuare con l'inserimento dei dati, visualizzando il seguente messaggio:



IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Agatino Cariola

² “1. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegata n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

2. Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.”.